



Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 18 del 22.07.2021

Prot. n. 4343

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DEI CANI NEI LUOGHI ED ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO, GIARDINI PUBBLICI, PARCHI E AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

- **Constatata** la necessità di intervento con strumenti più incisivi per garantire il decoro e l'igiene dei luoghi pubblici ove sia accertata la presenza di deiezioni canine abbandonate dai proprietari non curanti dell'obbligo di raccogliere e smaltirle con mezzi adatti;
- **Considerato** il comportamento di alcuni proprietari/possessori che lasciano liberamente vagare i loro animali incustoditi con le conseguenti problematiche dovute alle deiezioni, pericolosità e rischi anche per la circolazione dei veicoli;
- **Vista** la necessità di disciplinare tali comportamenti intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del Comune, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio agli organi di vigilanza;
- **Rammentata**, altresì, l'obbligatorietà dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché l'obbligo di sottoporli all'inserimento di microchip;
- **Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- **Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954;
- **Vista** la L. n. 833/1978 sulla Riforma Sanitaria e s.m.i.;
- **Vista** la L. n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione";
- **Visti** gli artt. 672 e 727 del Codice Penale (omessa custodia, malgoverno di animali e abbandono degli animali);
- **Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 70397 del 06.08.2013 pubblicata sulla G.U. n. 209 del 06.09.2013;
- **Visto** l'art. 40 del Regolamento per il servizio di nettezza urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2011;
- **Vista** la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

- **Visto** il D. Lgs. n. 267/2000,
per le motivazioni suddette

ORDINA

Dalla data della presente Ordinanza ai proprietari e/o detentori di cani, per i motivi espressi in premessa, di adottare durante la conduzione dell'animale nelle aree ed esercizi aperti al pubblico, nei giardini pubblici, parchi pubblici, piste pedonali, aree verdi e pubbliche in genere le seguenti misure:

- 1) Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 mt;**
- 2) Non abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico (strade, piazze, marciapiedi, accessi alle abitazioni, giardini e aree verdi pubbliche o comunque qualsiasi luogo accessibile al pubblico) le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate;**
- 3) Portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali paletta e/o sacchetto idonei all'asportazione e contenimento delle feci animali. Tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza;**
- 4) Depositare quanto raccolto, opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti, nei contenitori porta rifiuti o negli appositi contenitori per deiezioni canine.**

Restano confermate:

- l'osservanza, ai fini della prevenzione dei danni a persone, animali o cose, delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 320/1954 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06.08.2013, concernenti, tra l'altro, l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare al cane, in caso di conduzione in locali pubblici e in mezzi di pubblico trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l'incolumità di persone o animali. L'obbligo di mettere la museruola può essere richiesto anche dalle autorità competenti;
- l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 281/1991;
- l'obbligo di mettere il microchip al proprio cane.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, **da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

- che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito all'Ufficio di Polizia Locale, agli altri Agenti della Forza Pubblica, ai servizi veterinari dell'A.S.L. e a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita;
- che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di San Venanzo;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito indicati, ciascuno per quanto di competenza:
 - Ufficio della Polizia Locale di San Venanzo;
 - Stazione dei Carabinieri di San Venanzo;
 - Stazione dei Carabinieri Corpo Forestale di San Venanzo;
 - A.S.L. Umbria 1 – Servizio Sanitario Regionale

Il Responsabile

San Venanzo, 22-07-2021

Il Sindaco

Marinelli Marsilio

Documento Firmato Digitalmente